

1) La costituzione dell'unione civile

Un'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'atto è registrato nell'archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all'ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

2) Procedimento: Richiesta di costituzione unione civile e Dichiarazione di costituzione di unione civile

Il procedimento prende l'avvio con la richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso qualunque Ufficio di stato civile; quindi, non soltanto presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse.

La richiesta, compilata dalle parti, secondo il modulo sotto allegato, direttamente presso gli uffici dello stato civile, deve contenere: il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; la insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell'unione civile di cui all'art.1, comma 4, della legge n.76/2016.

Una volta ricevuta la richiesta, l'Ufficiale dello Stato Civile, effettua una preliminare indagine relativamente alla maggiore età e alla identità di sesso degli interessati (acquisendo copia delle carte di identità, anche ai fini della identificazione), e, subito dopo, predispose il processo verbale della richiesta, sottoscrivendolo insieme alle parti, dando conto nel verbale stesso dell'invito a comparire di fronte all'Ufficiale dello stato civile in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla presentazione della richiesta, per rendere la dichiarazione di costituzione dell'unione.

Nell'arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull'esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative indicate dall'art.1, comma 4, della legge n.76/16. Nel giorno indicato nell'invito, davanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un'unione civile, scegliendo, eventualmente, il regime di separazione dei beni.

3) Cause di impedimento e nullità

-sussistenza di precedente vincolo matrimoniale o di unione civile;

-interdizione per infermità di mente (art. 85 c.c.);

-la sussistenza tra le parti di rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.);

- condanna definitiva per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile. (art. 88 c.c.);

La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4) Diritti e Doveri

Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:

1) l'obbligo di assistenza morale e materiale;

2) l'obbligo di coabitazione;

3) l'obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;

4) l'obbligo di definizione di comune accordo dell'indirizzo della vita familiare e della residenza.

5) Regime patrimoniale

Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa dichiarazione delle parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

6) Diritto successorio

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

7) Scioglimento dell'unione

L'unione civile si scioglie previa manifestazione congiunta o disgiunta resa dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile, si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell'istituto della separazione.

8) Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero

Gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti. Per chi ha già contratto all'estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016. Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all'estero, tra persone di sesso diverso.

9) Il cittadino straniero

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Nuoro, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.